



TRIBUNALE DI VICENZA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI VICENZA
09 FEB 2021
PROT. N° ..... L. CANCELLIERE

M. DG. Tribunale di VICENZA - Prot. 09/02/2021.0001157.E

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI  
**ORDINANZA INTEGRATIVA DELLA FORMA DELLA VENDITA  
DA ANALOGICA A TELEMATICA**

Il Presidente della Prima Sezione, d'intesa con i Giudici Delegati e dell'Esecuzione immobiliare; ritenuto di dover adottare misure organizzative riguardanti le vendite forzate oggetto di delega nelle esecuzioni immobiliari, e comunque nelle procedure concorsuali, anche al fine di evitare contatti ravvicinati tra le persone per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dovendosi quindi preferire alla vendita tradizionale analogica la vendita sincrona telematica (già in uso presso diversi Tribunali) che evita contatti ravvicinati tra gli offerenti; ritenuto che, pertanto, in applicazione dell'art. 569 c.p.c. debba disporsi che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche e, in particolare, con la vendita sincrona telematica, ai sensi dell'art. 21 del D.M. Giustizia 26/2/2015, n. 32; ritenuto che, nel rispetto dei principi di immutabilità delle condizioni del sub-procedimento di vendita e di affidamento dei partecipanti su di esse (Cass. 24570/2018), l'eventuale anteriore ordinanza di vendita (con la quale sia stata disposta la vendita analogica) debba essere oggetto di specifica modifica, da comunicare alle parti, al custode e al professionista delegato, e soggetta alla pubblicità già disposta; ritenuto che non sia ostativa all'adozione di questo provvedimento la mancata instaurazione del contraddittorio poiché le parti hanno già avuto modo di esprimere le loro osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita nel corso dell'udienza ex art. 569 c.p.c., anche in considerazione dell'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo esecutivo (art. 111 Cost.) e comunque trattandosi di disposizioni che riguardano unicamente la fase applicativa della vendita (modalità e svolgimento della gara);

**DISPONE**

la **SOSTITUZIONE/INTEGRAZIONE** dell'ordinanza di vendita (limitatamente alle disposizioni incompatibili con quelle qui fornite) con le disposizioni di seguito dettate;

**ORDINA**

al Professionista delegato di provvedere a fissare **nuovo avviso di vendita senza incanto dei beni** come identificati nella relazione di stima dell'esperto (da intendersi qui integralmente richiamata), **con modalità sincrona telematica** ai sensi dell'art. 21 del D.M. Giustizia 26/2/2015, n. 32;

**DISPONE**

- che il Professionista delegato provveda ad aprire entro **30 giorni** il Conto Corrente bancario della procedura esecutiva, adottando per la scelta dell'istituto di credito un criterio di rotazione ed avendo cura di controllare che l'istituto prescelto non sia il creditore procedente nell'esecuzione la cui vendita viene delegata. Si precisa che eventuali spese di gestione del conto (apertura, bonifici, chiusura) resteranno a carico della procedura;

- che il Professionista delegato provveda a richiedere al creditore procedente il versamento di un fondo spese pari ad euro 500.00 per ogni tentativo di vendita rimanente in relazione allo stato della procedura;
  - che, nell'avviso di vendita, ad integrazione di quanto già indicato nell'ordinanza di delega, dovrà essere evidenziato che:
    - tutte le attività che, a norma dell'art. 571 e ss. c.p.c., dovrebbero essere compiute dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione saranno eseguite dal professionista delegato presso il suo studio, fatto salvo quanto si dirà a proposito della presentazione delle offerte e della eventuale gara tra gli offerenti;
    - le offerte dovranno essere depositate con le modalità e i contenuti previsti dagli articoli 12 e ss. del Decreto del Ministero della Giustizia n.32 del 26.2.2015;
    - il versamento del bollo virtuale pari ad euro 16,00 dovrà essere versato a parte, in quanto non soggetto a restituzione;
    - la cauzione dovrà essere presentata mediante bonifico bancario (con causale "versamento cauzione") eseguito sul conto corrente intestato alla procedura ed allegato all'offerta, unitamente alla fotocopia di un documento di identità non scaduto (sull'avviso dovranno essere chiaramente indicate tutte le coordinate bancarie necessarie ad eseguire il bonifico); il bonifico della somma versata a titolo di cauzione dovrà essere effettuato prudenzialmente almeno 5 giorni lavorativi prima dell'asta, in modo da essere visibile alla scadenza del termine per le offerte, al fine di effettuare un controllo - oltre che della formale correttezza del numero del CRO - anche dell'avvenuto effettivo accredito sul conto;
    - ove la cauzione non risulterà accreditata sul conto della procedura al momento dell'apertura della busta, l'offerta sarà esclusa;
    - il professionista delegato provvederà al controllo delle cauzioni ed alla successiva restituzione della medesima obbligatoriamente sullo stesso conto corrente da cui è pervenuta;
    - le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali, oltre al 50% compenso spettante al delegato per la fase di trasferimento del bene, e del connesso rimborso spese generali) sono a carico dell'acquirente, mentre le spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito sono a carico della procedura;
- Il professionista delegato provvederà ad utilizzare attualmente (e salva successiva implementazione del novero dei gestori ex art. 161 ter disp. att. c.p.c.) quale gestore della vendita telematica ASTALEGALE.NET spa o ZUCCHETTI spa.

### **MODALITA' OPERATIVE DELLA VENDITA**

Per garantire la privacy, sarà cura del professionista delegato eliminare, dalla copia della relazione di stima da trasmettere alla società incaricata della pubblicità, tutti i riferimenti alla persona del debitore e di eventuali soggetti terzi (i cui nominativi dovranno essere oscurati con l'impiego di idonei accorgimenti, analogamente occorrerà prestare attenzione ed oscurare targhe di autoveicoli, ove non abbia già provveduto in tal senso il CTU).

Nell'avviso dovrà essere specificato che maggiori informazioni potranno essere fornite dal professionista delegato.

Le offerte di acquisto di cui all'art. 571 c.p.c. dovranno essere depositate con modalità telematica, secondo le disposizioni impartite nella presente ordinanza, e dovranno contenere l'indicazione del prezzo, del tempo e del modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione delle offerte, nonché la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale; in mancanza, le comunicazioni gli saranno fatte presso la cancelleria (art. 174 disp. att. c.p.c.).

Qualora l'offerente intenda avvalersi, per la formulazione dell'offerta, di un Avvocato, dovrà rilasciare allo stesso procura notarile, con data certa anteriore o pari al termine di scadenza di

presentazione delle offerte. L'Avvocato è necessario in caso di offerta c.d. per persona da nominare ex art. 579 co.3 c.p.c.

Non saranno ritenute efficaci le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni (termine perentorio, non prorogabile e non sottoposto al regime della sospensione feriale dei termini processuali) dall'aggiudicazione.

Il professionista delegato procederà all'esame delle offerte ed alla gara tra gli offerenti con modalità telematiche.

Qualora si proceda alla gara tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., essa avrà luogo sull'offerta al prezzo più alto con la modalità SINCRONA TELEMATICA, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1 lett. f) del dm 23.2.2015, n. 32, ed avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti ammessi alla gara telematica (le comunicazioni agli offerenti avverranno tramite la piattaforma di gestione della vendita e/o e-mail).

Nel corso della gara, tra un'offerta e l'altra, dovrà essere apportato un aumento minimo individuando lo stesso in misura non inferiore al 3% su una base d'asta fino a 200.000,00 euro, e non inferiore al 2% su una base d'asta superiore ai 200.000,00 euro.

La gara dovrà considerarsi chiusa quando siano trascorsi 2 minuti dall'ultima offerta, senza che siano stati effettuati ulteriori rilanci.

Il professionista delegato provvederà altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che dovrà contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità degli utenti connessi, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale dovrà essere sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non dovrà essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma c.p.c.

Se il prezzo non sarà versato nel termine, il professionista delegato ne darà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo ai fine della pronuncia di decadenza dell'aggiudicatario provvisorio. Sarà cura del professionista delegato indicare nell'avviso di vendita che tra gli allegati all'offerta dovrà essere sempre presente la carta d'identità dell'offerente, anche in ipotesi di c.d. presentatore d'offerta; in caso di società occorrerà allegare un certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri.

Se l'offerta è formulata da più persone, nella domanda di partecipazione all'asta dovrà essere precisata la misura delle quote dei diritti che ciascuno intende acquistare; in tal caso, all'offerta deve essere allegata, a pena di inammissibilità, procura degli altri offerenti all'offerente che ha sottoscritto digitalmente l'offerta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che ha l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento.

In relazione al disposto di cui all'art.20 DM 32/2015 (c.d. "spettatore") laddove il comma 1 prevede che alle operazioni di vendita senza incanto possano prendere parte con modalità telematiche "altri soggetti se autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura" dispone che il professionista delegato autorizzi esclusivamente la partecipazione del debitore, dei creditori, degli eventuali comproprietari non eseguiti.

**Per quanto non modificato e non incompatibile con questa ordinanza, il delegato si attenga alle disposizioni già impartite con la precedente delega.**

#### PROROGA

la delega di ulteriori mesi 18 con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza.

#### DISPONE

che le indicazioni date valgano anche **per ogni successiva nuova vendita esecutiva.**

#### DISPONE

che **alle superiori disposizioni si attengano anche i curatori fallimentari, i commissari giudiziali e liquidatori e i gestori della crisi da sovraindebitamento.**

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al professionista delegato, al custode e alle parti, ai curatori fallimentari, ai commissari giudiziali e liquidatori e ai gestori della crisi da sovraindebitamento.

Vicenza, 4.2.2021

Il Presidente di Sezione  
Dr. Gaetano Campo

*Gaetano Campo*

I Giudici Delegati e  
dell'Esecuzione immobiliare

Dr. Giuseppe Limitone

*Giuseppe Limitone*

Dr. Paola Cazzola

*Paola Cazzola*

Dr. Giovanni Genovese

*Giovanni Genovese*

Dr. Silvia Saltarelli

*Silvia Saltarelli*

~~Per prescrizione~~  
Il Presidente del Tribunale  
Dr. Alberto Rizzo

*Alberto Rizzo*

TRIBUNALE DI VICENZA  
12 FEB 2021  
PROT. N. 1358/21  
CANCELLIERE

TRIBUNALE DI VICENZA  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
ORDINANZA INTEGRATIVA DELLA FORMA DELLA VENDITA  
DA ANALOGICA A TELEMATICA  
INTEGRAZIONE- CHIARIMENTI

4

Vista l'ordinanza integrativa della forma della vendita da analogica a telematica di data 4.2.2021 – prot. Tribunale di Vicenza del 9.2.2021 n. 1157.E-

precisa

che i professionisti delegati dovranno provvedere a fissare nuovo avviso di vendita senza incanto dei beni identificati nella relazione di stima dell'esperto (da intendersi qui integralmente richiamata), con modalità sincrona telematica ai sensi dell'art.21 del D.M. Giustizia 26/2/2015, n.32 nei termini indicati nell'ordinanza del 4.2.2021:

- 1) per ogni successiva nuova vendita esecutiva che sarà fissata con ordinanza ex art.569 c.p.c;
- 2) per le ordinanze di vendita già emesse che prevedono la vendita con il sistema "analogico" ma non ancora pubblicate (art.570 c.p.c);
- 3) per le vendite che verranno rifissate a seguito di esperimento di vendita deserta (anche se disposte in forza ordinanze di vendita già emesse che prevedono la vendita con il sistema "analogico").

ribadisce

che l'ordinanza del 4.2.2021 in premessa indicata e la presente sostituisce/integra tutte le ordinanze di vendita già emesse che prevedono la vendita con il sistema "analogico";

ribadisce

che a quanto disposto nell'ordinanza del 4.2.2021 e nella presente si attengano oltre ai professionisti delegati nelle esecuzioni, i curatori fallimentari, i commissari giudiziali e liquidatori, i gestori della crisi da sovraindebitamento.




Manda

alla Cancelleria per l'inserimento dell'ordinanza del 4.2.2021 e della presente in ogni fascicolo delle esecuzioni e per la comunicazione del presente provvedimento al professionista delegato, al custode e alle parti, ai curatori, ai commissari giudiziali e liquidatori e ai gestori della crisi da sovraindebitamento.

Vicenza, 11.2.2021.

I Giudici Delegati e dell'Esecuzione Immobiliare

Dr. Giuseppe Limitone



Dr. Paola Cazzola



Dr. Giovanni Genovese



Dr. Silvia Saltarelli

